



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2687 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Ministero per i beni e le attività culturali, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Diaz 11;
Ministero degli interni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli, via Diaz 11;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per ottenere

l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni intimare di provvedere, ciascuna per quanto di competenza, sulla diffida inoltrata il 4 marzo 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del ministero dei beni e delle attività culturali, del ministero dell'interno e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2021 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all'esame, notificato il 7-10 giugno e depositato il 21 giugno 2021, il ricorrente espone:

- a) di essere proprietario in -OMISSIS-di un fabbricato adibito a abitazione confinante con un compendio immobiliare di proprietà del controinteressato;
- b) che questa sezione con sentenza n. 2385 del 15 giugno 2020 ha accolto un suo ricorso e dichiarato l'obbligo del comune di provvedere su una diffida avente a oggetto la repressione di abusi edilizi compiuti dal controinteressato, consistenti in ampliamento della volumetria, in mutamento di destinazione di uso del manufatto e nella realizzazione di un muro di contenimento di rilevanti dimensioni;
- c) che in esecuzione della sentenza il comune di -OMISSIS-ha adottato l'ordinanza n. 16 del 7 luglio 2020 con cui ha ingiunto la demolizione "*ad horas*" delle opere abusive così descritte: "*attaccato ed in ampliamento al fabbricato principale (lato nord-est piano primo) risulta realizzato un corpo di fabbrica, costituito da struttura portante in muratura e copertura in latero cemento, occupante una superficie di circa mq 2.60 per un'altezza di circa m 3,20 dal piano di calpestio. Si precisa che detto ampliamento, che risulta completo e rifinito, è*

adibito a locale mc a servizio del fabbricato. Il secondo fabbricato situato poco distante (nel terreno posto a nord-est) ed oggetto di richiesta di sanatoria edilizia prot. com. n. -OMISSIS-/86, che occupa una superficie lorda di circa mq 15,00 (come da documentazione grafica e fotografica allegata all'integrazione di condono prot. com. n. -OMISSIS-7/00, risulta ampliato. Difatti, allo stato attuale, lo stesso occupa una superficie lorda di circa mq 5.00 (sul lato ovest) adibito a deposito, con altezza variabile, per la parte abitativa da circa m 3,20 a circa m 2.90, mentre per la porzione ad uso deposito pari a circa m 2,65”.

Denuncia il ricorrente che il provvedimento in questione è rimasto ineseguito.

Egli quindi in data 4 marzo 2021 ha inoltrato una diffida con la quale ha chiesto alle amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di propria competenza, di adottare le misure occorrenti a eseguire il provvedimento di demolizione.

In particolare, la diffida è stata inoltrata: a) al comune di -OMISSIS-, in quanto ente istituzionalmente competente alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia in forza dell'articolo 27 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; b) alla soprintendenza Belle Arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli, titolare in forza del citato articolo 27 di una competenza a intervenire concorrente con quella del comune, venendo in rilievo un ambito soggetto a vincolo paesaggistico; c) alla regione Campania, pure competente a intervenire nei procedimenti aventi a oggetto l'esecuzione di provvedimenti sanzionatori in forza dell'articolo 42 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16; d) al Prefetto di Napoli, cui – in base al disposto dell'articolo 41 D.P.R. n. 380, come sostituito dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 – la competenza a eseguire la demolizione è trasferita “*in caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso*”.

In assenza di riscontro da parte delle amministrazioni intimate il ricorrente ha quindi proposto il ricorso all'esame, con cui chiede che, dichiarata l'illegittimità del

silenzio serbato sulla sua diffida, la sezione dichiara l'obbligo delle amministrazioni di provvedere fissando loro un termine con nomina di un commissario che a esse si sostituisca in caso di ulteriore inerzia.

Il comune di -OMISSIS- e la regione Campania non si sono costituiti in giudizio.

Il ministero dell'interno (Ufficio territoriale del Governo di Napoli) e il ministero dei beni e delle attività culturali (Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Napoli) resistono al ricorso con memoria di stile.

Si è altresì costituito in giudizio il controinteressato che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione del ricorrente e in via subordinata chiede la sua reiezione.

Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controinteressato. Essa è infondata e va respinta dato che è incontestato che il ricorrente sia proprietario di un immobile confinante e che tanto lo legittimi a pretendere che l'amministrazione competente esegua i provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi relativi a immobili confinanti; oltretutto la legittimazione del ricorrente e il suo specifico interesse a ottenere l'esecuzione dell'ordinanza in contestazione si ricollegano anche alla circostanza che tale provvedimento altro non costituisce che una misura di esecuzione della sentenza con cui questo Tribunale aveva accolto il suo precedente ricorso sul silenzio riconoscendo la sua legittimazione a agire.

Vanno respinte altresì le istanze di riunione del ricorso all'esame ai ricorsi proposti dal controinteressato: a) n. 4010 del 2021, avente a oggetto l'impugnazione dell'ordine di demolizione di cui il ricorrente chiede l'esecuzione; b) n. 3527 del 2021, avente a oggetto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal comune su una diffida del controinteressato avente a oggetto la repressione di abusi edilizi asseritamente commessi dal ricorrente nel suo immobile.

Per quanto concerne il ricorso n. 4010 del 2021, esso non si pone in rapporto di pregiudizialità con quello all'esame dato che la sua definizione non costituisce un presupposto logico della decisione del ricorso all'esame; tra l'altro l'istanza di tutela cautelare proposta dal controinteressato nell'ambito di tale ricorso – fissato alla medesima camera di consiglio del 21 settembre 2021 - è stata respinta.

Quanto al ricorso n. 3527 del 2021 esso – al di là dell'identità delle parti – non ha alcun elemento di connessione con quello all'esame.

Nel merito il ricorso è in parte fondato nel senso che va affermato l'obbligo di provvedere del Prefetto di Napoli in forza del nuovo testo dell'articolo 41 D.P.R. n. 380 citato.

Tale disposizione, infatti, “trasferisce” la competenza in materia di procedure di demolizione – in caso di loro mancato avvio entro 180 giorni dall'accertamento dell'abuso – ai Prefetti che si avvalgono dell'ausilio degli uffici comunali per ogni esigenza tecnico-progettuale e con il concorso, previa intesa con l'autorità militare, del Genio militare.

La disposizione dell'articolo 41 – che è il frutto di una novella legislativa introdotta in sede di conversione del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 – innova il sistema sanzionatorio previsto dal D.P.R. n. 380 concentrando in capo al Prefetto – in deroga quindi alle ordinarie competenze previste negli articoli 27 e segg. in capo a comuni, enti gestori dei vincoli e regioni – il compito di curare le procedure di demolizione in un'ottica di semplificazione e di effettività delle sanzioni; benchè la disposizione non sia chiarissima in punto di decorrenza del termine di sei mesi (il riferimento all'accertamento dell'abuso non è univoco) nella fattispecie tale termine è chiaramente (e ampiamente) decorso dato che, anche a voler utilizzare come *dies a quo* la data del provvedimento che ha ingiunto la demolizione facendo quindi coincidere l'accertamento con la data di emanazione di esso, sta di fatto che

tale provvedimento risale al 7 luglio 2020 per cui alla data della diffida 180 giorni erano decorsi.

Deve quindi ordinarsi al Prefetto di Napoli di provvedere alla esecuzione dell'ordinanza più volte citata nel termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza; deve altresì ordinarsi al comune di -OMISSIS-di trasmettere al Prefetto ogni atto, documento o informazione in suo possesso in ordine all'abuso (come dispone l'articolo 41, comma 2, nel testo novellato) e di fornire al Prefetto ogni supporto di cui egli possa aver necessità per l'esercizio della sua competenza secondo quanto stabilisce il primo comma dell'articolo 41. In caso di inerzia del Prefetto è nominato commissario ad acta il Dirigente responsabile del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dell'interno o un dirigente o funzionario da lui delegato che si attiverà a istanza del ricorrente una volta inutilmente decorso il termine per l'esecuzione sopra fissato.

In questo senso il ricorso è in parte accolto. Data la novità della questione si dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Angela Fontana, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Davide Soricelli

IL PRESIDENTE
Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.